



SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI

ISTRUZIONI OPERATIVE

nexumstp.it

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI O MOBILI

a cura di Gianluca Petricca e Michele Regina

Dal 01 ottobre 2024 entra in vigore il sistema di qualificazione a crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. 81/2008. Il nuovo sistema di qualificazione è obbligatorio per le imprese **(non necessariamente qualificabili come imprese edili)** e lavoratori autonomi operanti in cantieri edili.

CHI È SOGGETTO AL SISTEMA DELLA PATENTE A PUNTI

► Il nuovo sistema di qualificazione tramite crediti (punti) **interessa obbligatoriamente le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei o mobili.**

► Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in un paese UE sono tenuti, alla presentazione in autocertificazione, di un documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del paese di origine;

► Le imprese o i lavoratori stabiliti in un paese extra-UE sono tenuti alla presentazione in autocertificazione, di un documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del paese di origine e riconosciuto come valido dalla legge italiana;

CHI NON È SOGGETTO AL SISTEMA PATENTE A PUNTI

► Non è soggetto all'obbligo chi effettua mere forniture di materiali o prestazioni di natura intellettuale.

► Non sono inoltre tenute al possesso della patente a crediti le imprese operanti nei cantieri edili temporanei o mobili comunque in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

REQUISITI PER IL RILASCIO/POSSESSO DELLA PATENTE A PUNTI

► Iscrizione CCAA;

- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008 da parte di datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
- Possesso del documento di regolarità contributiva (DURC);
- Possesso della certificazione della regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Nomina dell'RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

MODALITÀ DI RICHIESTA E FORMATO DELLA PATENTE A PUNTI

► La domanda per il rilascio della patente a punti deve essere effettuata sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. **Il portale sarà attivo dal 01 ottobre 2024.**

La domanda di rilascio può essere effettuata:

- Dal legale rappresentante dell'impresa o direttamente dal soggetto interessato in caso di lavoratori autonomi;
- Soggetti espressamente delegati (delega scritta) tra cui i professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/1979 (Consulenti del Lavoro, Dottori

Commercialisti e Avvocati);
L'accesso al portale dell'Ispettorato del Lavoro avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso;
Nelle more del rilascio della patente a punti è consentita comunque la prosecuzione dell'attività;
La patente a punti è rilasciata in formato digitale;
I richiedenti informano l'RLS e l'RST della presentazione della domanda di rilascio della patente a punti entro 5 giorni dal deposito;

ATTENZIONE!!!

Nella fase di prima applicazione e sino al 31 ottobre 2024 si potrà presentare autocertificazione/dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 comma 1 D.lgs. 81/2008 necessari al rilascio della patente a punti. L'autocertificazione dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo dichiarazionepatente@per.ispettorato.gov.it

L'autocertificazione/dichiarazione potrà essere predisposta sul modello scaricabile al seguente link <https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autocertificazione-requisiti-Patente.docx>
Entro 31 ottobre 2024 il dichiarante dovrà comunque procedere a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, pena l'impossibilità di continuare ad operare in cantiere.

In fase di prima applicazione

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE A PUNTI

I dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
I dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
La data di rilascio e il numero della patente;
Il punteggio attribuito al momento del rilascio;
Il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
Gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
Gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI, INCREMENTO,

DECURTAZIONE E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Al rilascio della patente viene attribuito dal sistema un punteggio di 30 crediti. In presenza di specifiche condizioni (vedi tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro 132/2024) il punteggio della patente può essere incrementato sino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Fino a 10 crediti aggiuntivi possono essere riconosciuti già al momento del rilascio della patente in ragione della storicità di iscrizione del richiedente alla Camera di Commercio;

Fino a 20 crediti aggiuntivi possono essere ulteriormente riconosciuti se nei due anni successivi al rilascio non sussistono provvedimenti di decurtazione del punteggio;

Fino ad un massimo di ulteriori 40 crediti per attività, investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al Decreto legislativo 81/2008. (es. omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - 5 crediti; Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile - 3 crediti, ecc.). Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La patente rilasciata è obbligatoriamente sospesa se nel cantiere si verificano infortuni mortali imputabili a titolo di colpa grave al datore di lavoro o al suo Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/2008) o al Dirigente per la sicurezza (art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs. 81/2008). La patente può altresì essere sospesa in caso di infortuni da cui derivi una inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione immediatamente accertata ed imputabile a titolo di colpa grave al datore di lavoro o al suo Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/2008) o al Dirigente per la sicurezza (art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs. 81/2008). Il provvedimento di sospensione non può superare i dodici mesi.

La dotazione minima di crediti (punti) per operare all'interno di cantieri edili temporanei o mobili ammonta a non meno di 15 crediti.

| CREDITI AGGIUNTIVI | |
|---|--------------|
| FINO A MAX 10 PUNTI AGGIUNTIVI IN FUNZIONE DELLA STORICITÀ DELL'AZIENDA E DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA (art. 5 comma 2) | PUNTI |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. | 3 |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. | 5 |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. | 8 |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. | 10 |
| FINO A MAX 40 CREDITI ULTERIORI PER INVESTIMENTI O ATTIVITÀ FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | PUNTI |
| Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA | 5 |
| Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile" | 4 |
| Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 6 |
| Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | 8 |
| Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza | 3 |
| Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro. | 1 |
| Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | 3 |

TABELLA DELLE DECURTAZIONE DI CREDITI

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
| 3 | Omessa formazione e addestramento: | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
| 13 | Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |

Milano

Via Borromei, 2

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova

Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino

Corso Matteotti, 42

Cuneo

Piazza Europa, 26

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova

Via San Crispino, 106

Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara

Via Darsena, 67

Bologna

Via di Corticella, 184/10

Via Nazario Sauro, 2

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1

Via del Vignola, 5 - Umbertide (PG)

Via Entrata 31, 06089 Torgiano (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Maglianella, 65/R

Via Nomentana, 935

Via Penna Sant'Andrea, 7

Via Marcantonio Colonna, 7

Via Benedetto Croce, 62

Olbia

Via Georgia, 11 - Torre 2

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto

Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

